

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 15: *Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34 Reg. (UE) n. 1305/2013)*

SOTTOMISURA 15.1 *“Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”*

DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ANNUALITA' 2017

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- Art. 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto: P.S.R. della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);
(Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) *Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*;
<http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>)

Normativa nazionale:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d'Azione per le foreste dell'Ue;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 gennaio 2017, n. 2490, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e successive modificazioni e dei Regolamenti “A”, “B” e “C” alla stessa allegati;
- Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010, prorogato al 31/12/2015 con DGR n. 587 del 17/12/2013 ed ulteriormente prorogato al 31/12/2017 con DGR n. 129 del 28/03/2015.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare AgEA Prot. OPRUM 26680 - Istruzioni Operative n° 14 del 27 marzo 2017 ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017;

Inoltre con decreto direttoriale n. 82 del 6 aprile 2017 è stata approvata e pubblicata la revisione alle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali, adottate con Decreto Regionale Dirigenziale n. 18 del 20.05.2016. Tali Disposizioni sono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

2. BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che hanno aderito al bando 2016 della sottomisura 15.1 pubblicato con Decreto Direttoriale n. 18 del 20 maggio 2016 e ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climaticoambientale", misura 11 "Agricoltura biologica", misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima". Approvazione disposizioni generali e bandi di attuazione. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Campagna 2016*”.

Sono esclusi coloro che hanno ricevuto comunicazione di non ricevibilità della domanda e non sia in corso il riesame.

La ricevibilità delle domande di conferma per l'anno 2017 è condizionata all'esito dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016, per le quali l'Organismo Pagatore AgEA non ha reso ancora disponibili i servizi di istruttoria e valutazione.

Pertanto la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2017 non vincola questa amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016. La domanda di pagamento per l'anno 2017 resta inoltre condizionata all'inserimento e finanziabilità della domanda iniziale 2016 nell'eventuale graduatoria unica regionale che dovesse rendersi necessaria per l'insufficiente disponibilità finanziaria a coprire tutte le domande iniziali pervenute nel 2016.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 15.1.1: *Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima*

La tipologia prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché delle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania.

Non sono previste compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

La tipologia di intervento si articola nelle seguenti 6 azioni:

- A1. Conservazione di radure.
- A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità.
- A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo.
- A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.
- A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio.
- A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio.

La durata degli impegni è di sette anni e, fatte salve le cause di forza maggiore, i beneficiari sono vincolati al mantenimento degli stessi per tutta la durata, pena l'applicazione delle sanzioni.

Gli impegni devono essere assunti ed attuati:

- in conformità alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e successive modificazioni e dei Regolamenti "A", "B" e "C" alla stessa allegati;
- nel rispetto del vigente Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato annualmente dalla Giunta Regionale, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- nel rispetto del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- conformemente agli strumenti di pianificazione e gestione forestale (piano forestale regionale, piano di assestamento, piani di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio);
- nel rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e delle norme di buone pratiche forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 giugno 2005;
- in conformità alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016, per le quali Organismo Pagatore AgEA non ha reso ancora disponibili i servizi di istruttoria e pagamento;
- I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale;

- Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno. È escluso il comodato.

5. AZIONI GIA' ATTIVATE ED INSERITE NELLA DOMANDA INIZIALE 2016

AZIONE A1. CONSERVAZIONE DI RADURE

Impegni

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

Gli interventi di ripulitura dell'area sono vietati nei periodi riproduttivi, che generalmente vanno da marzo a luglio compresi, e comunque va adottato ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati.

Pertanto gli interventi di ripulitura vanno eseguiti da agosto ad ottobre compresi ed almeno ad anni alterni.

Obblighi

In nessun caso la radura può essere oggetto di coltivazione.

Rispetto delle regole di *condizionalità* definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Documentazione

Alla domanda pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie della/e radura/e;
 - georeferenziazione della/e radura/e (approssimativamente il centro di essa);
 - descrizione della radura: interna o ai margini del bosco/foresta, forma e dimensioni, vegetazione, presenza di rocce, piante isolate, nidi, specchi d'acqua, etc.;
 - rilievo fotografico della/e radura/e;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A2. RILASCIO DI PIANTE MORTE O DI PIANTE CON CAVITÀ.

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), è una norma di recepimento della CGO 2.

Impegni

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo e comunque non inferiore a cm. 10 per i cedui e a cm. 20 per l'alto fusto.

Per i boschi cedui, le piante morte vanno individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presenti.

Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale e dai visti di conformità, autorizzazioni e pareri dei competenti enti.

In ogni caso, sussistendo il vincolo del rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai fini dell'ammissibilità, le piante morte non possono essere comprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall'art.9 dell'Allegato C alla L.R.11/96.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A3. ALLUNGAMENTO DEL TURNO DI UTILIZZAZIONE DEL CEDUO FERMA RESTANDO LA FORMA DI GOVERNO.

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo.

Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel prevedere un allungamento del turno del ceduo portandolo ad almeno:

- 19 anni per querce caducifoglie;
- 18 anni per le latifoglie miste;
- 30 anni per il faggio.

L'azione può essere attivata nei seguenti casi:

- per i cedui il cui turno cade nell'annualità di presentazione della domanda iniziale;
- per i cedui il cui turno sia stato già superato, nel qual caso l'impegno consiste nell'allungare ulteriormente il turno, rispetto all'annualità di presentazione della domanda, come segue:
 - almeno 5 anni per le querce caducifoglie;
 - almeno 6 anni per le latifoglie miste;
 - almeno 6 anni per il faggio.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A4. SCELTA E RILASCIO DI ESEMPLARI DA DESTINARE ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE A FINI ECOLOGICI E PAESAGGISTICI.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro rinunciando al loro utilizzo commerciale.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;

2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A5. INCREMENTO DEL NUMERO DI MATRICINE DA RISERVARE AL TAGLIO.

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. Per i cedui composti, prevede di riservare almeno 140 matricine per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96 o, se più restrittivo, del numero prescritto dal piano di gestione forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio) previsto per le superfici oggetto della domanda di sostegno/pagamento.

Tra i soggetti arborei da riservare al taglio, se presenti, almeno il 50%, deve riguardare le specie sporadiche e rarefatte di seguito indicate: *abete bianco, tasso, betulla, farnia, aceri, frassino maggiore, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio.*

La distribuzione delle matricine deve essere possibilmente uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere o meno all'isolamento, con preferenza per le zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
2. supporto informatico, pena la non ammissibilità della domanda, contenente un file excel o compatibile con l'elenco delle piante georeferenziate riportante tutti i dati già forniti su supporto cartaceo ed allegato alla domanda iniziale 2016;
3. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

AZIONE A6. CREAZIONE DI AREE DI RISERVA NON SOGGETTE A TAGLIO.

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

Impegni

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

Tali aree vanno individuate nei tagli di utilizzazione dei cedui e nei tagli di sgombero delle fustaie ed inoltre in punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali, etc. Nel rispetto delle caratteristiche ambientali e morfologiche è consentito il frazionamento delle aree da riservare al taglio in sub-aree.

Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

Documentazione

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie dell'area/sub-area da mantenere;
 - georeferenziazione dell'area/sub-area (approssimativamente il centro di essa);
 - individuazione della tipologia del punto morfologico caratteristico e sua descrizione;
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

6. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

La sottomisura prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie forestale massimo di € 200. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha.

Per le singole azioni sono previsti, come riportato nel bando di adesione per l'anno 2016, i seguenti premi:

Azione	Premio per ettaro/anno
A1. Conservazione di radure	€. 80,00
A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità	€. 120,00
A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo	€. 90,00

A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici	€. 200,00
A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio	€. 110,00
A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio	€. 120,00

L'entità del premio è subordinata all'ammissibilità e finanziabilità delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016, per le quali Organismo Pagatore AgEA non ha reso ancora disponibili i servizi di istruttoria e pagamento;

7. INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, in corso di esecuzione dell'impegno, è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- (c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014 è possibile, inoltre, adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- (a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- (b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superfice iniziale e comunque non oltre 20 ettari;
- (c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché

non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In attuazione del presente avviso si presentano le domande di pagamento di conferma impegni, con tutta la documentazione prevista.

Le domande devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali detentori del fascicolo aziendale e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale, del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda.

La domanda e la documentazione tecnica ed amministrativa devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "PSR Campania 2014-2020 - Sottomisura 15.1 – Domande di conferma 2017".

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano all'ufficio ricevente (U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale territorialmente competente).

L'Amministrazione non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di una U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale, la domanda dovrà essere presentata a quella nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie forestale oggetto di richiesta di premio nel primo anno di adesione alla sottomisura.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765675 PEC: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

Per l'anno 2017 sono fissate le seguenti scadenze:

- **15 maggio 2017**, termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali di sostegno/pagamento; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per

ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. **Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;**

- **31 maggio 2017**, termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. **Le domande di modifica pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;**
- **ore 12.00 del 7 luglio 2017**, termine ultimo per la consegna, ai competenti uffici, del modello cartaceo sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la documentazione prescritta, precisando che non sono ricevibili le domande presentate oltre la data indicata.

9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 (privacy) si informa che i dati personali forniti e raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento del sostegno. Per ulteriori dettagli si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni generali per le misure a superficie.

10. ALLEGATI

All. A - Dichiarazione

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Interventi cofinanziati dal FEASR

SOTTOMISURA 15.1 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”
Domanda di conferma impegni anno 2017

Numero di domanda _____
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ nato/a a _____
Prov. _____ il _____, residente in _____ Prov. _____
indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'impresa/Comune _____ con sede
legale in _____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero
_____,
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

DICHIARA

- di essere consapevole che la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2017 non vincola l'amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016. La domanda di pagamento per l'anno 2017 resta inoltre condizionata all'inserimento e finanziabilità della domanda iniziale 2016 nell'eventuale graduatoria unica regionale che dovesse rendersi necessaria per l'insufficiente disponibilità finanziaria a coprire tutte le domande iniziali pervenute nel 2016;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sottomisura 15.1 e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di essere pienamente a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi;
- di essere pienamente a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l'erogazione dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, incluse le disposizioni del Decreto del Mipaaf del 25 gennaio 2017 n° 2490 ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”

Inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- ☐ (solo per i Comuni) di aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e ad approvarne il relativo elenco con provvedimento _____;
- ☐ che l'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.
- ☐ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;

CONTESTUAMENTE SI IMPEGNA

- a) a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- b) a rispettare le Prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n°11, Allegato C e successive modifiche e integrazioni;
- c) a rispettare in tutta l'azienda gli obblighi di condizionalità.
- d) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- e) a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, alla Amministrazione di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- f) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda e a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Data.....

In fede